



Nota di approfondimento: Sesta salvaguardia – Approvazione definitiva ddl S 1558

di Valeria Picchio

Dipartimento Democrazia Economica – Cisl Confederazione

I casi salvaguardati in questo provvedimento sono:

- **5.500 lavoratori** in mobilità ordinaria per accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31/12/2011, cessati dal lavoro entro il 30/6/2012 che perfezionino entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o speciale per territori disagiati oppure anche mediante il versamento di versamenti volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo i requisiti pensionistici precedenti. In questo caso il versamento volontario, in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione, esso potrà comunque avvenire con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità sopra indicato.

I lavoratori di questo contingente, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente il presente provvedimento di legge e per i quali siano scaduti i termini di pagamento, hanno diritto alla riapertura dei termini a domanda a condizione che il versamento avvenga nei 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione della mobilità.

Da notare che non sono citate le mobilità in deroga, né quelle lunghe né i lavoratori che usufruiscono di fondi di solidarietà.

- **12.000 lavoratori** di cui alle lettere a) e f) art. 1 comma 194 legge 147/2013 vale a dire:

lett. a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

lett. f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Questi lavoratori devono perfezionare i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente l'art. 24 della legge 214/2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 (6 gennaio 2016).

- **8.000 lavoratori** di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 1 comma 194 della legge 147/2013 vale a dire:

lett. b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30/6/2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, dopo il 30/6/2012 qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

lett. c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30/6/2012 ed entro il 31/12/2012 per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo interminato;

lett. d) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 anche se abbiano svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Essi devono perfezionare i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente il dl 201/2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 (6 gennaio 2016).

- **1.800 lavoratori** di cui all'art. 24 comma 14 lett. e-ter) dl 201/2011 e cioè:

lett. e-ter) lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente il d.l. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl 201/2011 (6 gennaio 2016).

- **4.000 lavoratori** a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 non rioccupati a tempo indeterminato i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente il dl 201/2011 entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011 (6 gennaio 2016).

Per poter accedere al diritto, i lavoratori dovranno presentare istanza entro 60 giorni dalla entrata in vigore della nuova legge che, in assenza di espressa diversa previsione, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si utilizzeranno le procedure previste nelle precedenti salvaguardie.

Modifica dell'art. 22 legge a) della dl 95/2012 (seconda salvaguardia).

Con la rimodulazione dei contingenti della seconda salvaguardia (le cui 55.000 unità sono ridotte a 35.000) viene anche modificato l'articolo 22 comma 1 lettera a) del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 che di conseguenza ora riguarda:

- ✓ I lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
- ✓ ancorché siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223
- ✓ e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
- ✓ ovvero cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni

i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2012 n. 17 i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della citata legge 223/1991. A questi lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.

Interpretazione autentica della norma relativa ai lavoratori in mobilità autorizzati ai versamenti volontari

Il disegno di legge in esame prevede infine anche l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 194 lett. e) della legge 147/2013 precisando che, anche deroga alle disposizioni previste in via generale dalla normativa sui versamenti volontari (d.lgs. 184/1997), i lavoratori in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente a tale data possono perfezionare, solo entro i sei mesi successivi al termine della mobilità, il requisito pensionistico richiesto per rientrare nella salvaguardia anche con versamenti volontari eccedenti i 6 mesi precedenti la data di autorizzazione.

Inoltre, per questi lavoratori, già autorizzati ai versamenti volontari in data precedente il 1 gennaio 2014 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, detti termini saranno riaperti a domanda.